

COMUNE DI CASTEL IVANO
Provincia di Trento

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 36

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 CO. 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICONOSCIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore 20.30, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
BASSI LAURA	X		
BOZZOLA EZIA	X		
BRESSANINI JENNIFER	X		
CARAMELLE MARCO	X		
CESCATO EZIO	X		
CESCATO RENZO	X		
FLORIANI ARMANDO	X		
PASQUAZZO GIACOMO	X		
PEDENZINI ATTILIO	X		
PURIN ANTONIO	X		
SANDRI MARIO	X		
SANDRI RENZO	X		
SANDRI SARA	X		
TESSARO EZIO	X		
TISI GABRIELE	X		
TOMASELLI LUCA	X		
VESCO ALBERTO	X		
ZOTTA LORENZO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott. Dorigato Vittorio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Ezia Bozzola, nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castel Ivano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente; CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere.

comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguido, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

- nella società Funivie Lagorai S.p.A. si intende alienare tutte le 19 azioni possedute, pari al 0,0008 del valore alla data odierna di € 88,57. L'alienazione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs n. 175/2016 in quanto la società ha registrato negli ultimi cinque esercizi perdite;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RITENUTO mantenere la partecipazione nella Chieppena Srl anche se ha ottenuto un risultato negativo negli ultimi cinque esercizi per le seguenti motivazioni:

La società è stata costituita per la realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Chieppena che, tenuto conto dei proventi derivanti dagli incentivi statali riguardanti la produzione di energia elettrica, potrà garantire un interessante introito economico.

Tuttavia l'iter per ottenere la concessione di derivazione da parte della Provincia Autonoma di Trento è stato piuttosto lungo e ciò ha comportato il mantenimento di una partecipazione in una società che ha conseguito dall'inizio solo perdite di esercizio corrispondenti tuttavia ai soli costi "obbligatori" di esercizio (tassa concessione governativa, gestione contabilità ed adempimenti fiscali) necessari per mantenere la società. Le perdite ovviamente hanno determinato l'erosione del capitale sociale, fissato nella misura minima prevista nel codice civile, con conseguente necessità costante di intervenire da parte di tutti i soci per la sua ricostituzione al minimo legale, versamento quest'ultimo permesso al secondo comma dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010 n. 27, ovvero per ricostituire, ex art. 2447 c.c., al minimo legale il capitale sociale.

Il procedimento per l'ottenimento della concessione a derivare ha avuto esito positivo con provvedimento PAT dd. 18.06.2014 e, a seguito di ciò, è stato redatto il progetto di realizzazione dell'intervento. **Ad oggi risulta che l'impianto è inserito nella graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'articolo 9 del D.M 23 giugno 2016**, e che i lavori per la realizzazione della centralina sono stati recentemente appaltati. Come ultima nota si aggiunge che anche attualmente la società non consegue ricavi, dovendo attendere la realizzazione dell'investimento.

Si precisa che gli organi della società (in parte rappresentanti del Comune) svolgono il loro mandato senza compensi.

Nel rilevare che la società non ha dipendenti ed ha un numero di amministratori pari a 5 (consiglio di amministrazione), va tuttavia da subito chiarito in primis che tutti gli amministratori esercitano il loro mandato senza remunerazione e, in secondo luogo, che lo statuto della società, all'art. 19, stabilisce che i compensi agli amministratori sono stabiliti dai soci e, nel caso specifico, il Comune detiene la maggioranza del capitale sociale e quindi la maggioranza dei voti. Di conseguenza l'attribuzione di compensi agli amministratori è di esclusiva competenza del Comune.

Come elemento di valutazione va rilevato che, avendo la società ottenuto la concessione a derivare nel corso dell'anno 2014, ed essendo prevista come imminente la concessione dell'incentivo statale di cui sopra si prospetta una attività potenzialmente redditizia per il Comune, in quanto, la produzione di energia elettrica si configura ordinariamente come fonte di entrate **già a partire dal 2018 così come risulta dal business plan redatto dallo studio legale e tributario della dott.ssa Alessandra Cascioli**. Sulla scorta di quanto sopra espresso è giustificato il mantenimento della partecipazione, ulteriori valutazioni verranno fatte a seguito dell'avvio dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Si aggiunge che nel caso in cui si dovesse ritenere l'investimento economicamente non conveniente, la soluzione della soppressione della società potrà essere attuata o mediante liquidazione (art. 33 dello statuto) o, se possibile, mediante cessione della partecipazione, per la quale vige, secondo quanto stabilito all'art. 7 dello Statuto della società (salvo modifiche dello stesso), il diritto di prelazione agli altri soci privati.

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con provvedimento del Commissario Straordinario n. 55 del 07 aprile 2016 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

CON votazione che dà il seguente risultato: n. 12 voti favorevoli e n. 6 astenuti (gruppo di minoranza), espressi per alzata di mano da n. 18 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castel Ivano alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
 - a. società **Funivie Lagorai S.p.A tutte le 19 azioni possedute, pari al 0,0008 del capitale sociale, del valore complessivo alla data odierna di € 88,57. L'alienazione dovrà avvenire** nel rispetto dei criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs n. 175/2016 in quanto la società ha registrato negli ultimi cinque esercizi perdite.
3. di mantenere la partecipazione nella società Chieppena Srl Srl anche se la stessa ha ottenuto un risultato negativo negli ultimi cinque e ha più amministratori che dipendenti e non ha il fatturato di legge per le seguenti ragioni:

La società è stata costituita per la realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Chieppena che, tenuto conto dei proventi derivanti dagli incentivi statali riguardanti la produzione di energia elettrica, potrà garantire un interessante introito economico.

Tuttavia l'iter per ottenere la concessione di derivazione da parte della Provincia Autonoma di Trento è stato piuttosto lungo e ciò ha comportato il mantenimento di una partecipazione in una società che ha conseguito dall'inizio solo perdite di esercizio corrispondenti tuttavia ai soli costi "obbligatori" di esercizio (tassa concessione governativa, gestione contabilità ed adempimenti fiscali) necessari per mantenere la società. Le perdite ovviamente hanno determinato l'erosione del capitale sociale, fissato nella misura minima prevista nel codice civile, con conseguente necessità costante di intervenire da parte di tutti i soci per la sua ricostituzione al minimo legale, versamento quest'ultimo permesso al secondo comma dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010 n. 27, ovvero per ricostituire, ex art. 2447 c.c., al minimo legale il capitale sociale.

Il procedimento per l'ottenimento della concessione a derivare ha avuto esito positivo con provvedimento PAT dd. 18.06.2014 e, a seguito di ciò, è stato redatto il progetto di realizzazione dell'intervento. **Ad oggi risulta che l'impianto è inserito nella graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'articolo 9 del D.M 23 giugno 2016**, e che i lavori per la realizzazione della centralina sono stati recentemente appaltati. Come ultima nota si aggiunge che anche attualmente la società non consegue ricavi, dovendo attendere la realizzazione dell'investimento.

Si precisa che gli organi della società (in parte rappresentanti del Comune) svolgono il loro mandato senza compensi.

Nel rilevare che la società non ha dipendenti ed ha un numero di amministratori pari a 5 (consiglio di amministrazione), va tuttavia da subito chiarito in primis che tutti gli amministratori esercitano il loro mandato senza remunerazione e, in secondo luogo, che lo statuto della società, all'art. 19, stabilisce che i compensi agli amministratori sono stabiliti dai soci e, nel caso specifico, il Comune detiene la maggioranza del capitale sociale e quindi la maggioranza dei voti. Di conseguenza l'attribuzione di compensi agli amministratori è di esclusiva competenza del Comune.

Come elemento di valutazione va rilevato che, avendo la società ottenuto la concessione a derivare nel corso dell'anno 2014, ed essendo prevista come imminente la concessione dell'incentivo statale di cui sopra si prospetta una attività potenzialmente redditizia per il Comune, in quanto, la produzione di energia elettrica si configura ordinariamente come fonte di entrate **già a partire dal 2018 così come risulta dal business plan redatto dallo studio legale e tributario della dott.ssa Alessandra Cascioli**. Sulla scorta di quanto sopra espresso è giustificato il mantenimento della partecipazione, ulteriori valutazioni verranno fatte a seguito dell'avvio dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Si aggiunge che nel caso in cui si dovesse ritenere l'investimento economicamente non conveniente, la soluzione della soppressione della società potrà essere attuata o mediante liquidazione (art. 33 dello statuto) o, se possibile, mediante cessione della partecipazione, per la quale vige, secondo quanto stabilito all'art. 7 dello Statuto della società (salvo modifiche dello stesso), il diritto di prelazione agli altri soci privati.

4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Castel Ivano.
7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
9. con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 6 astenuti (gruppo di minoranza), espressi per alzata di mano da n. Consiglieri presenti e votanti, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Ezia Bozzola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Vittorio Dorigato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 comma 1° e 2°, del T.U. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **03.10.2017** all'albo informatico comunale (albocastelivano.giscoservice.it) ove rimarrà esposta per dieci consecutivi;

Castel Ivano, lì 03.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Vittorio Dorigato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Castel Ivano, lì 03.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Vittorio Dorigato

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 N. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 36 del 28/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 CO. 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01.02.2005 N. 3/L, COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL DPREG. 3 APRILE 2013 N. 25 E TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO NEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON DPGR 28 MAGGIO 1999 N. 4/L - MODIFICATO DAL DPREG. 1 FEBBRAIO 2005 N. 4/L, COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013 N. 1.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA:

Visto le risultanze dell'istruttoria si esprime parere Favorevole sulla sola regolarità tecnico -amministrativa della presente proposta di delibera ai sensi di cui all'art. 81 del vigente Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Castel Ivano, 21/09/2017

Il Segretario Comunale

F.to Dorigato dott. Vittorio

PARERE DEL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITA'

Esaminata la presente proposta di delibera sotto il profilo della regolarità di calcolo e nei suoi aspetti contabili, formali e sostanziali, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1.

Castel Ivano, 28/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Osti Gabriella